



COMUNE DI SPARONE
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (ISEE)
ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI O
SERVIZI SOCIALI COMUNALI IN
FORMA AGEVOLATA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __20__ del __ 27/07/2010__ esecutivo in data
13.08.2010

Seconda pubblicazione in conformità dell'art. 68 comma 4 dello Statuto Comunale

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il Presente regolamento disciplina l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica, ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998 n. 109, del D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 e s.m.i., del D. Lgs. 03.05.2000 n. 130, dell'art. 25 della Legge 08.11.2000 n. 328 e del D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242, per l'accesso agevolato a servizi e prestazioni sociali erogati dal Comune di SPARONE.
2. Destinatari della fruizione in misura agevolata di servizi e prestazioni sociali dei quali il Comune è ente erogatore sono i residenti, cittadini italiani o comunitari o in possesso di carta di soggiorno.
3. Si prende atto che, ai sensi dell' art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. In ogni caso restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i servizi e le prestazioni sociali erogati dal Consorzio C.I.S.S.38, cui sono delegate funzioni ai sensi della legge regionale n. 62 del 1995 e successive modificazioni.
4. Ai sensi dell' art. 128, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, per *interventi e servizi sociali* si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 2

Interventi, prestazioni e servizi

1. A titolo esemplificativo, non esaustivo né vincolante, si elencano di seguito alcuni interventi, prestazioni e servizi che il Comune eroga o potrebbe erogare anche in forma agevolata allo scopo di promuovere una qualificata integrazione dei soggetti in stato di bisogno e a rischio di marginalità sociale:
 - a. Refezione scolastica per alunni della scuola primaria statale
 - b. Trasporto scolastico per alunni della scuola statale primaria e secondaria di primo grado
 - c. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
 - d. Soggiorni climatici per anziani
 - e. Centri estivi per minori
 - f. Servizi cimiteriali di inumazione ed esumazione.
2. La determinazione delle tariffe, variabili a seconda del servizio/prestazione, è in ogni caso demandata, secondo l'Ordinamento vigente, alla competenza della Giunta comunale, che le approva in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente.
3. È inoltre fatta salva la facoltà dell'Esecutivo di riconoscere interventi ed erogare prestazioni sociali agevolate in deroga all'applicazione dell'ISEE, quando lo

richiedano particolari situazioni di urgenza o bisogno, su richiesta motivata di Assistente Sociale del C.I.S.S.38.

Art. 3

Erogazione in forma agevolata

1. L'accesso alle prestazioni, ovvero alle esenzioni tariffarie parziali o totali, se collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del nucleo familiare del richiedente, è riconosciuto sulla base dell'ISEE.
2. In via generale, fatta salva la diversificazione delle agevolazioni tariffarie in relazione alla tipologia di servizio, si riconosce l'accesso alla prestazione sociale, ovvero l'esenzione parziale o totale dal costo, ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 che presentano un ISEE non superiore alla soglia determinata ai sensi dell'art. 9.
3. Il calcolo della tariffa agevolata è elaborato con il metodo della *personalizzazione* della stessa, così da ottenere la maggiore equità possibile in ragione della proporzionalità della condizione economica del nucleo familiare. La tariffa da applicare sarà dunque quella risultante dalla seguente formula:

$$\text{Tariffa} = \frac{\text{tariffa intera} * \text{ISEE utente}}{\text{Soglia ISEE di accesso}}$$

La tariffa è arrotondata al centesimo di euro superiore.

Art. 4

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicati dai commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
 - a) il reddito
 - b) il patrimonio.
2. Qualora l'individuo appartenga a un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con applicazione della seguente scala di equivalenza:

Numero di componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Si applicano inoltre:

- a) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- b) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- c) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%
- d) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 5 **Definizione di reddito**

Per la definizione di reddito si fa rinvio all' art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 6 **Definizione di patrimonio**

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all' art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l' art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 7 **Indicatore della situazione economica (I.S.E.)**

L' indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell' indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell' art. 5 e del 20% dell' indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8 **Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)**

L' indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

Art. 9 **Soglia di accesso alle prestazioni o all'agevolazione tariffaria**

1. La soglia di accesso alle prestazioni o all'agevolazione tariffaria viene intesa come il limite al di sotto del quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie sufficienti a soddisfare i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Il Comune di SPARONE assume quale *soglia* l' importo annuo della pensione integrata al minimo INPS (importo mensile per 13 mensilità) con riferimento al valore fissato per l'anno precedente a quello di applicazione dei criteri unificati.

3. Tale importo è soggetto a rivalutazione annua, appena disponibili i dati INPS.
4. Per l'anno 2010 tale soglia è pari a € 5.950,62.

Art. 10

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'accesso a prestazioni o servizi agevolati va presentata all'ufficio protocollo del Comune, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello - tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001. Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.
2. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'INPS, al CAF o all'Ufficio comunale competente.
3. Qualora il richiedente, o altro componente del suo nucleo familiare, avesse già presentato la dichiarazione sostitutiva unica al Comune, all' INPS o a un centro di assistenza fiscale, può esibire la medesima dichiarazione, munita dell' attestazione rilasciata dall' ente, purché in corso di validità.
4. E' lasciata facoltà al richiedente di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell' indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla nuova presentazione.
5. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
6. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere conseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche della Guardia di Finanza, nel caso di verifiche sostanziali.
7. I termini del procedimento sono quelli stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.
8. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione è adottato dal Responsabile del Servizio interessato, secondo l'organizzazione dell'Ente.

Art. 11

Ricorsi

1. In caso di mancata concessione della forma agevolata della prestazione o del servizio sociale richiesto, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Segretario comunale entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata, salva l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.
2. Il Segretario comunale si esprime nei successivi 30 giorni.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio comunale incaricato venga a conoscenza in ragione dell' applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali ad altre pubbliche amministrazioni, o ai privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale previo consenso espresso dell' interessato.

Art. 13

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme statali e regionali vigenti in materia di I.S.E.E.
2. Tutte le disposizioni integrative, sostitutive e correttive emanate successivamente all'entrata in vigore del presente atto normativo comunale trovano immediata applicazione con conseguente abrogazione delle norme regolamentari contrastanti.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le necessarie pubblicazioni ai sensi di quanto disposto dallo Statuto Comunale.